

COMUNE DI
BARENGO



PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. **7**

Trasmessa a

Il

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaquattordici** addì **nove** del mese di **aprile** alle ore 21.30, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunalì sotto indicati:

Maggeni Fabio	Sindaco
Boniperti Gaudenzio	Consigliere
Rabozzi Francesco	"
Boniperti Alberto	"
Zanari Eleonora	"
Fabian Monika Anna	"
Ramaioli Piergiovanni	"
Colombo Marco	"
Boca Barbara	"
Sogni Maurizio	"
TOTALI	

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
10	--

Partecipa il Segretario Comunale Favino Dott. Giuseppe, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Signor Fabio Maggeni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra citato.

C.C. N° 7 DEL 09.04.2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO lo schema di regolamento tipo per la disciplina del sistema di videosorveglianza attivato sul territorio comunale e costituito da n. 18 articoli;

RITENUTO di trasmettere la presente deliberazione al Garante per la protezione dei dati personali;

VERIFICATA la legittimità del presente atto ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 della L. 267/2000;

CON n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire che il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
3. Di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. Di trasmettere il regolamento in questione al Garante per la protezione dei dati personali.

Successivamente con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto espressi in forma palese

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28010

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 09.04.2014

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Barengo, si svolga per:
 - lo svolgimento delle funzioni istituzionali
 - la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
 - Prevenire fatti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare
 - Favorire la repressione degli stessi fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire
 - Rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione delle zone sorvegliate
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sede comunale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
 - b. per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d. per "titolare", l'Ente Comune di Barengo, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e. per "responsabile", la persona fisica preposta al trattamento di dati personali;
 - f. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
 - g. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - h. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- i. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Barengo e collegato alla sede comunale.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati in un idoneo locale della sede municipale.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Barengo, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata escludendone ogni uso superfluo, eccessivo o ridondante e non eccedendo le finalità per le quali il trattamento è attivato.
4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
5. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.
6. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 5 - Notificazione preventiva al garante

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate

temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6 - Responsabile

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il Responsabile, dovrà elaborare i dati personali ai quali ha accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare.
6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.
7. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
8. In assenza del Responsabile o di nomina del Responsabile, le funzioni di sua competenza saranno svolte direttamente dal Titolare.

Art. 7 - Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 1 e 4 del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a quello stabilito dalle norme vigenti, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
 - trattati con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

2. Qualora pervenga una richiesta di copia delle registrazioni da parte dell'autorità giudiziaria o di polizia le sole registrazioni utili, limitate al fatto in esame, potranno essere riversate su un supporto magnetico mobile e consegnate all'autorità richiedente, solamente in presenza di un provvedimento emanato da questa autorità che assume la responsabilità del trattamento delle registrazioni richieste
3. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, posizionate in punti nevralgici e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema.
4. Le telecamere di cui al comma 3 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
5. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la sede municipale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1 e 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a quello stabilito dalle norme vigenti presso la sede municipale, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
6. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Art. 8 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Barengo, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge un'adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Barengo si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli

incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Art. 9 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito.
5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 10 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi in un locale della sede municipale, chiuso al pubblico, al quale possono accedere esclusivamente il Responsabile del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

Art. 11 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in modo tale che siano accessibili solo dal Responsabile del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Barengo e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della sede municipale, nel quale sono riportati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione dell'interessato autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni del Responsabile;
 - la sottoscrizione del Responsabile.
9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi previsti dal presente regolamento e dalle norme vigenti in materia.

Art. 12 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Barengo effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 13 - Procedura per l'accesso alle immagini

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. L'istanza deve altresì indicare a quale telecamera dell'impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro termini previsti dalle norme vigenti in materia e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 14 - Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Barengo a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nei casi prevista dalla normativa vigente.
2. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 15 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 16 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 17 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune e trasmessa al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

INDICE

Art.	Oggetto	Pagina
1	Finalità	2
2	Definizioni	2
3	Ambito di applicazione	3
4	Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza	3
5	Notificazione preventiva al garante	3
6	Responsabile	4
7	Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali	4
8	Informazioni rese al momento della raccolta	5
9	Diritti dell'interessato	6
10	Sicurezza dei dati	6
11	Modalità da adottare per i dati videoripresi	6
12	Cessazione dell'attività di videosorveglianza	7
13	Procedura per l'accesso alle immagini)	8
14	Comunicazione dei dati	8
15	Norma di rinvio	8
16	Tutela amministrativa e giurisdizionale	9
17	Pubblicità del Regolamento	9
18	Entrata in vigore	9

Il presente Regolamento venne approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 in data 09-04-2014, pubblicata all'Albo Pretorio al n° dal al .

Il presente Regolamento venne pubblicato all'Albo Pretorio al n° _____ per quindici
giorni consecutivi dal _____ al _____

VERIFICA di LEGITTIMITA'

(Art. 97, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole in merito alla legittimità della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.04.2014 ai sensi del 2° comma dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 09.04.2014

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.04.2014 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 09.04.2014

Il Responsabile del Servizio
f.to Chiera Geom. Marco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile di Ragioneria esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione del Consiglio Comunale n. del ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li,

Responsabile Ufficio Ragioneria

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
f.to Fabio Maggeni

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

(1)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 124)

N. 125 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno 24-4-2014 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 24-4-2014

Il Segretario comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

☐ è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il ,ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile il 09.04.2014 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del d. lgs. 267/200

Il Segretario comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 24-4-2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Favino Dott. Giuseppe

(1) Per la copia scrivere firmato.